



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio Comunicazione e organizzazione eventi

via Ripamonti 42, 20136 Milano - tel. 02 58305539 - fax 0258303147

p.zza Diaz 6, 20123 Milano - tel 0272094295 - fax 02874211

e mail: comunicazione@istruzione.lombardia.it

Riferimenti legislativi sull'accessibilità

La **Legge n.4 del 9 gennaio 2004** (la cosiddetta Legge Stanca) "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici"

(www.pubbliaccesso.it/normative/legge_20040109_n4.htm) ha il preciso obiettivo, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, di abbattere le barriere all'accesso da parte di ogni persona a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi.

Per quanto riguarda i siti delle Pubbliche Amministrazioni e quindi anche delle scuole (ai sensi del D. L.vo 165/2001), la Legge impone dei precisi vincoli per l'accessibilità e la fruibilità dei contenuti, come indicati dal Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici"

(www.pubbliaccesso.it/normative/DM080705.htm), pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 agosto 2005.

In particolare, l'Allegato A (www.pubbliaccesso.it/normative/DM080705-A.htm), fissando i **22 Requisiti Tecnici** di accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie internet, costituisce il riferimento legislativo utile per orientare e verificare la conformità del sito ai criteri fissati dalla Legge.

L'obbligo di assicurare il rispetto dei requisiti di accessibilità è sanzionato dall'art. 4 comma 2 della Legge Stanca, in relazione alla stipula dei **contratti** per la realizzazione o modifica di siti Internet, attraverso la previsione di **nullità** di tali contratti ove tale obbligo non sia osservato; analoga conseguenza è prevista per l'ipotesi in cui, in caso di rinnovo o modifica dei contratti già in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art.11 (i Requisiti Tecnici prima citati), non si realizzi l'adeguamento di tali contratti alle disposizioni della presente legge relative al rispetto dei requisiti di accessibilità. Si richiama inoltre l'attenzione dei Dirigenti scolastici sulla previsione di **responsabilità dirigenziale** e disciplinare espressamente proposta dal successivo art. 9 (salve eventuali più gravi responsabilità penali e civili) nel caso di inosservanza delle disposizioni della legge Stanca.

Il **Codice della Pubblica Amministrazione Digitale** (Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82), in vigore dal 1° gennaio 2006, inoltre, "rende ora obbligatoria l'innovazione nella PA nel modo più naturale: da una parte offrendo ai cittadini il diritto di interagire sempre, dovunque e verso qualsiasi amministrazione attraverso Internet, posta elettronica, reti; dall'altra stabilendo che tutte le amministrazioni devono organizzarsi in modo da rendere sempre e comunque disponibili tutte le informazioni in modalità digitale" (da www.cnipa.gov.it). In particolare, gli articoli 53 e 54, facendo riferimento ai siti delle PP.AA. centrali, ne indicano le caratteristiche di "accessibilità, di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità" (dall'art. 53, comma 1) e ne definiscono i contenuti (Art. 54).

Termini di riferimento

- **accessibilità**: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza

discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari (dall'Art. 2; Legge 9 gennaio 2004, n. 4)

- **tecnologie assistive:** gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici (dall'Art. 2; Legge 9 gennaio 2004, n. 4)
- **fruibilità:** la caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di facilità e semplicità d'uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze dell'utente, di gradevolezza e di soddisfazione nell'uso del prodotto (dall'Art.1 Regolamento di attuazione della Legge 4/2004)

Documenti e siti utili

- Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" - http://www.pubbliaccesso.it/normative/legge_20040109_n4.htm
- Regolamento attuativo - <http://www.pubbliaccesso.it/normative/regolamento.htm>
- Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici" - <http://www.pubbliaccesso.it/normative/DM080705.htm>
- Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell'amministrazione digitale: - http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%c3%a0/Codice_Amministrazione_Digitale/
- Sito "Porte aperte sul Web" con materiali, tutorial, consigli per la costruzione di siti scolastici accessibili - <http://www.porteapertesulweb.it>